



COMUNE DI POMARANACE Provincia di Pisa

P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62311 Fax 0588/65470

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431 PER L'ANNO 2021.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la Legge del 9 dicembre 1998 n° 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione da ripartirsi annualmente fra le regioni;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999, che fissa i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri di calcolo dei contributi stessi;

Richiamate:

- la Legge Regione Toscana 2 gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 402\2020 ad oggetto “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali.”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 08/03/2021 ad oggetto “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431\98. Modifica criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali”;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 19/07/2021 ad oggetto: “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021 – pubblicato in G.U. n. 197 del 18\08\2021”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 ad oggetto “Modifiche e integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402\2020 – Criteri per l’accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431\98”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 07.10.2021 ad oggetto “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 per l’anno 2021. Atto di indirizzo”;

Vista la Determina del Direttore del Settore Affari generali n. 252 (Gen. n. 684) del 20/10/2021 di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino alle ore 12.00 del 4 novembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il

contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando, dalla vigente normativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo 1° gennaio 2021, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2021, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione.

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando e degli atti sopra richiamati e in base alle risorse effettivamente disponibili.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 47 DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di presentazione di domande contenenti dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Possono trovare accoglimento le domande di soggetti cittadini italiani, cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o apolidie (in questo caso occorre essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano) che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso pena esclusione, dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Pomarance alla data di presentazione della domanda e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo oggetto del contratto di locazione;

b) Titolarità di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo principale riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, stipulato nelle forme di legge, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Pomarance, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della cedolare secca, di cui all'art. 3 del D.Lgs 23/2011, con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 2/2019, degli alloggi di proprietà comunale assegnati su relazione dei servizi sociali e degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto. Nella domanda dovranno essere indicati i mq dell'alloggio calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti nonché tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale.

c) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pomarance. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti da ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare **di diritti** di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo quattro immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- 2) titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità giuridica;
- 3) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 4) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

A tale riguardo i richiedenti dovranno indicare in domanda il verificarsi di tali condizioni.

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

f) valore del patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159\2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai sopra indicati punti c) e d);

g) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda che non riporti difformità e/o omissioni da cui risulti **un valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **non superiore a € 28.727,25** aggiornato annualmente nella misura del 76% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre e **un valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore ad € 16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP).

Non saranno accolte dichiarazioni ISE/ISEE che riportino difformità e/o omissioni.

Possono altresì accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00 che in ragione dell'emergenza COVID-19 hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25%. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la dichiarazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il

confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Deve essere inoltre presentata un'autodichiarazione dove il nucleo dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito superiore al 25% (mediante compilazione Allegato 6 al presente bando).

Per determinare l'inserimento nelle due fasce di contributo è necessario che risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del già richiamato DPCM n. 159/13, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **Fascia A:** valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

- **Fascia B:** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.405,09 e l'importo di € 28.727,25 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00).

- **Fascia B per nuclei che hanno subito una diminuzione del reddito IRPEF superiore al 25% causa Covid19:** valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l'incidenza del 24% rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario, valore ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00, incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non inferiore al 24%.

Tabella riepilogativa:

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	Uguale o inferiore a € 13.405,08		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da € 13.405,09 ad € 28.727,25	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%
FASCIA B per nuclei che hanno subito una diminuzione del reddito IRPEF superiore al 25% causa Covid19	Da certificazione Isee corrente o Isee ordinario	Da € 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative attestazioni, nonché la data di richiesta riportata sull'attestazione stessa, indispensabile sia per i dovuti accertamenti d'ufficio, che per l'inserimento dei beneficiari nella banca dati nazionale SIUSS (già Casellario dell'Assistenza).

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet www.inps.it, sezione servizi online – servizi per il cittadino.

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità. E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n.159/2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo da qualsiasi Ente ed in qualsiasi forma, compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Reddito\Pensione di Cittadinanza, i contributi di emergenza abitativa, i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2021), se erogati per "passaggio da casa a casa" su nuovo contratto per lo stesso periodo di riferimento (anno 2021), i contributi GiovaniSi, ecc..

Il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 988\2021 citata in premessa.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda (anno 2021), al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione il canone da considerare per il contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE pari a zero oppure inferiore al canone annuo di locazione, è possibile soltanto se il richiedente dichiara espressamente le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare:

- dall'assistenza economica da parte dei Servizi Sociali. In tal caso allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali; tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda;
- da parte di un soggetto terzo per consentire il regolare pagamento del canone; il richiedente che riceva aiuto economico da parte di una persona fisica, oltre a compilare l'apposito spazio predisposto nel modulo di domanda, deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta il sostentamento con i suoi dati anagrafici, la quantificazione economica dell'aiuto prestato, il suo reddito e deve altresì allegare copia del documento di identità. L'importo del reddito o dell'ISEE dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato.
- da parte di enti/associazioni; in questo caso il richiedente dovrà indicare i dati dell'ente/associazione (denominazione, recapito e referente) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento

con allegata la dichiarazione del legale rappresentante relativamente ai dati dell'ente/associazione e alla quantificazione economica dell'aiuto erogato.

Possono essere ammessi al contributo anche i soggetti che dichiarano ISE pari a zero oppure inferiore al canone annuo di locazione, nel caso in cui, a seguito di verifica d'ufficio, sia rilevato un reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ART.2 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o da provvedimento giudiziale.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Il n. di persone ultrasettantenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che determinino mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, le stesse sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del bando, salvi comunque i controlli d'ufficio.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Pomarance e completa di tutti i dati richiesti, deve essere debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti documenti:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- copia integrale del contratto di locazione
- documentazione attestante la regolare registrazione del contratto (annuale /pluriennale /scelta cedolare secca e riconferma della stessa).

Alla domanda **potranno** altresì essere allegati i seguenti documenti (qualora il richiedente rientri nella fattispecie e/o qualora lo ritenga opportuno):

- permesso o carta di soggiorno (se cittadino extracomunitario o apolide)
- copia della ricevuta di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno
- dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità priva di difformità e/o omissioni rientrante nei valori indicati all'art. 1 del presente bando
- copia del codice IBAN del C/C bancario o postale
- certificazione della A.S.L. che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali (nel caso di ISE/ISEE = a zero ovvero inferiore rispetto al canone di locazione)

dichiarazione del legale rappresentante dell'ente e/o associazione relativamente alla quantificazione economica dell'aiuto erogato con allegata copia del documento di identità del dichiarante (nel caso di ISE/ISEE = a zero ovvero inferiore rispetto al canone di locazione) (ALLEGATO 5)

dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, e quantificazione economica dell'aiuto prestato indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dall'attestazione ISEE allegando copia del documento di identità di quest'ultimo (nel caso di ISE/ISEE = a zero ovvero inferiore rispetto al canone di locazione) (ALLEGATO 5)

nel caso di proprietà pro-quota certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio o documentazione comprovante le altre condizioni di cui alle fattispecie previste all'art.1 paragrafo d, punti da 1. a 4. (provvedimento giudiziario a seguito di separazione o divorzio, non disponibilità, inagibilità dell'unità immobiliare, pignoramento).

ISEE corrente o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019) e autocertificazione compilata utilizzando il modulo allegato 6 – Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà al presente bando. Tale documentazione e autocertificazione deve essere presentata **solo** dai nuclei familiari che hanno subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25% e sono in possesso di un ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00 (art. 1 lettera g del bando).

Il beneficiario dovrà altresì dichiarare nella domanda l'eventuale godimento del reddito/pensione di cittadinanza.

L'Amministrazione Comunale in base all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2017.

Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la debita documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate A PENA DI ESCLUSIONE da un documento di identità del sottoscrittore e dai documenti indicati nel precedente art. 3, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Il presente bando e tutta la modulistica sono consultabili nelle news del sito web del Comune di

Pomarance all'indirizzo <http://www.comune.pomarance.pi.it> nonché all'Albo on line del Comune di Pomarance e nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'Amministrazione Trasparente del Comune stesso.

Sono altresì disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pomarance, Via Roncalli - Pomarance (ingresso di fianco al Teatro de Lardere), previo appuntamento telefonico al n. 0588/62306 oppure con richiesta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.pomarance@postacert.toscana.it

Le domande devono pervenire, pena esclusione, **entro le ore 12.00 del 4 novembre 2021** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- via mail inviando tutta la documentazione all'indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it (è consigliato richiedere l'avviso di avvenuta ricezione);
- per posta a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Pomarance, Piazza Sant'Anna, 1 – 56145 Pomarance PISA;
- mediante posta certificata all'indirizzo: comune.pomarance@postacert.toscana.it
- solo se realmente impossibilitati a inviare la domanda tramite le suddette procedure informatiche, sarà possibile la consegna in cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Sant'Anna, 1 – Pomarance o tramite inserimento nel contenitore situato nell'ingresso antistante la medesima sede comunale di Piazza Sant'Anna n.1.

La consegna della domanda tramite PEC rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se per qualsiasi motivo, la PEC non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione perché pervenuta oltre i termini. L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC.

Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

ART. 5 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti verificandone la completezza e la regolarità. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art. 1. Nell'ambito delle due fasce i concorrenti saranno collocati in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola). Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

La collocazione in graduatoria non comporterà **automaticamente diritto all'erogazione del contributo** restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse finanziarie sufficienti assegnate dalla Regione Toscana ed integrate con risorse comunali e alle disposizioni del presente bando.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE secondo i seguenti parametri:

- per i richiedenti rientranti nella FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

- per i richiedenti rientranti nella FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2021).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in più unità immobiliari, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 01/01/2021 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2021, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati ed il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi o al diverso contratto rispetto all'ISE da documentare al Comune di Pomarance entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento dei canoni entro le scadenze indicate dal presente bando ed essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI IN OPPOSIZIONE

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria provvisoria. La graduatoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento e i modi e i tempi per l'opposizione, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line del Comune di Pomarance. Ai sensi delle normative vigenti in materia, (art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013) non saranno pubblicati per esteso i nominativi degli ammessi in graduatoria, l'elenco completo sarà conservato agli atti d'Ufficio e sarà consultabile da parte degli interessati presso l'ufficio Segreteria, previo appuntamento da concordare telefonando al n. 0588/62303.

La pubblicazione dell'avviso suddetto sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge 241/90 e s.m. ed i. Della pubblicazione della graduatoria sarà data altresì informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.pomarance.pi.it

Eventuali ricorsi potranno essere presentati perentoriamente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra all'Albo on line del Comune di Pomarance nelle stesse forme stabilite dall'art.4 suindicato. Per l'opposizione deve essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal Comune di Pomarance (all. 3 del presente bando). Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, non saranno prese in esame. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, la Commissione appositamente nominata decide sulle eventuali opposizioni presentate. A seguito di tali decisioni prese sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Direttore del Settore Affari Generali e trasmessa alla Regione Toscana entro i termini previsti.

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà erogato in una unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo e successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, previa presentazione delle copie delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

Ai sensi della delibera G.R. Toscana n. 206 dell'08.03.2021, “ *Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3. Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per le annualità 2020 e 2021, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base dell'emergenza epidemiologica.*”;

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Le ricevute dovranno essere prodotte in unica consegna a partire dal giorno 1 dicembre 2021 fino alle ore 11.00 del 31 gennaio 2021 (il termine è perentorio) unitamente all'apposito Modulo di Consegna (all. 4 del presente bando) e dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance - Piazza Sant'Anna n. 1- Pomarance oppure pervenire entro lo stesso termine tramite posta, a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo o per posta certificata all'indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it.

La consegna della PEC di trasmissione delle ricevute, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.

L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC. Per le ricevute spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Per i criteri di ripartizione per l'anno 2021 si farà riferimento a quelli dettati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 155 del 07.10.2021.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% del totale delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria, potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, qualora il fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le due fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Pomarance ed il numero dei beneficiari. Tutto ciò al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.

N.B. L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NON POTRA' ESSERE INFERIORE AD € 200,00. TALI LIMITI SONO RAPPORTATI AL NUMERO DELLE MENSILITA' PER CUI E' CORRISPOSTO IL CONTRIBUTO.

ATTENZIONE: in caso di accertata morosità nei confronti del Comune di Pomarance, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

ART. 9 RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio (intestato o cointestato) conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN e preferibilmente allegando copia dello stesso.

Ogni modifica relativa all'IBAN del conto per l'accredito dovrà essere comunicata tempestivamente a cura del beneficiario del contributo per evitare disguidi in sede di liquidazione.

Nell'ipotesi in cui i contributi integrativi siano destinati ai conduttori che risultino essere morosi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere gli stessi al creditore dei canoni a sanatoria della morosità. In tale caso il locatore dovrà rilasciare quietanza con dichiarazione di estinzione della morosità. Nel caso di parziale estinzione della morosità il pagamento diretto potrà essere effettuato solo a condizione che il locatore sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto per morosità almeno fino alla data di emanazione del bando per l'anno successivo.

ART. 10 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del Trattamento: Comune di Pomarance nella persona della Sindaca, suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pomarance - Piazza Sant'Anna n. 1 C.F. 00347520504
sito web: www.comune.pomarance.pi.it Telefono 0588/62311,
PEC: comune.pomarance@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD- DPO) per il Comune di Pomarance è Centro Studi Enti locali Spa nella persona dell'Avv. Giuseppina Tofalo, indirizzo e-mail: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it.

Potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it o telefonicamente ai numeri 0588/62319 – 0588/62303.

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.

I dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre i tempi necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso è riconosciuta da disposizioni di legge per la verifica dei requisiti.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 -

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati dei dati;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e

per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante e- mail a:

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Comune Pomarance	+39 0588 62311	
Responsabile	Eleonora Burchianti	+39 0588 62319	affarigenerali@comune.pomarance.pi.it

Contatto web del titolare: www.comune.pomarance.pi.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	www.comunepomarance.pi.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

ART. 11 INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi **previo appuntamento** al Direttore del Settore Affari Generali dr.ssa Eleonora Burchianti (n. Tel. 0588 62319) o alla Sig.ra Sonia Martellucci (n. Tel. 0588 62303).

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Eleonora Burchianti.

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L. 431/98 e ss.mm, alla L.R.T 2/2019, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30.03.2020, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 206 del 08/03/2021, al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19/07/2021, alla deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27/09/2021 e alla Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 07.10.2021.

Pomarance, li 20.10.2021

Il Direttore del Settore Affari Generali
dr.ssa Eleonora Burchianti